

**INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALL'AMMISSIONE ALLA DATA ROOM ED A
PROPORRE DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 78 DEL D. LGS.
N. 270/1999 PER LA SOCIETA' DEL GRUPPO FEDERICI in A.S.:**

**FEDERICI STIRLING S.P.A. in A.S.
COSTRUZIONI ITALIA LABARO - C.I.L. S.P.A. in A.S.
ZEFFIRO S.C. a R.L. in A.S.**

I Prof. Avv.ti Luigi Farenga, Lucio Francario e Attilio Zimatore, in qualità di Commissari Straordinari delle società Federici Stirling S.p.A., Costruzioni Italia Labaro - C.I.L. S.p.A. e Zeffiro S.c.ar.l. (tutte del Gruppo Federici) in amministrazione straordinaria ai sensi del D. lgs. 270/99.

Premesso

- che sono pervenute, anche in via informale, alcune manifestazioni di interesse a presentare domanda di concordato per alcune società facenti parte del Gruppo Federici;

- che i Commissari Straordinari ("**Commissari**"), in considerazione della consistenza dell'attivo e del passivo delle varie società del Gruppo Federici e dell'avanzamento delle operazioni liquidatorie, ritengono possibile e potenzialmente conveniente per i creditori la presentazione di proposte di concordato *ex art. 78 D. lgs. 270/1999* per le seguenti società:

- 1) Federici Stirling S.p.A. in A.S.;
- 2) Costruzioni Italia Labaro – C.I.L. S.p.A. in A.S.;
- 3) Zeffiro S.C. a R.L. in A.S.;

- che è interesse della massa dei creditori delle predette società che sia dato corso a una procedura competitiva volta all'individuazione della proposta, o delle proposte, di concordato più vantaggiose per i creditori stessi;

- che con il concordato potranno essere ceduti tutti i beni compresi nell'attivo delle varie società, nonché le azioni di pertinenza della massa attualmente pendenti;

- che a tale scopo deve essere preliminarmente organizzato l'accesso dei soggetti interessati ai dati riservati del Gruppo Federici ("**Accesso**"), relativi alle masse attive, alle azioni in corso e agli stati passivi delle società sopra elencate,

al contenzioso in corso attivo e passivo, e a tutti gli altri dati necessari per una formulazione correttamente informata della proposta di concordato;

ciò premesso i Commissari

visto l'art. 78 del D.lgs. n. 270/1999;

INVITANO

i soggetti interessati alla proposizione di domanda di concordato relativamente alle tre società in A.S. sopra indicate, tutte appartenenti al Gruppo Federici, a manifestare il proprio interesse, con le modalità e la trasmissione della documentazione di seguito indicata, in plico raccomandato con avviso di ricevimento e/o per corriere, al seguente indirizzo:

“Commissari Straordinari del Gruppo Federici in amministrazione straordinaria, piazza della Libertà n. 20 – 00192 Roma”

I plichi dovranno improrogabilmente pervenire entro il 28 OTTOBRE 2021.

E PRECISANO QUANTO SEGUE

1) Possono partecipare all'Accesso società di capitali o soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, siano essi singoli o legati da accordi di compartecipazione (il “**Raggruppamento**”).

Qualora partecipi un Raggruppamento, ciascun membro del Raggruppamento dovrà presentare: (a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'intenzione di partecipare all'Accesso congiuntamente con gli altri soggetti, nominativamente individuati; (b) la domanda di Accesso, le dichiarazioni di cui al presente invito e in genere tutta la documentazione (relativa al membro stesso) richiesta dal presente invito. Tutti i membri del Raggruppamento saranno responsabili solidalmente tra loro in relazione a tutti gli obblighi derivanti dall'adesione al presente invito e dai successivi sviluppi della procedura.

Non potranno partecipare all'Accesso soggetti che, alla data di presentazione della richiesta, siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività o gestione coattiva, ovvero i cui amministratori e/o soci siano stati sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art.3 L.27/12/56 n. 1432 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.

Non è consentita la manifestazione di interesse da parte di mandatari che agiscano per soggetti diversi dal loro gruppo di appartenenza e da parte di mediatori.

2) Il plico recante la richiesta di Accesso dovrà contenere:

a) i dati identificativi completi del soggetto interessato (singolo o quale membro di Raggruppamento) (“Interessato”), accompagnati da schema della struttura di controllo dell’Interessato stesso, includendo i soggetti controllanti, sino a risalire all’apice della catena partecipativa nonché, qualora l’Interessato sia una società quotata, l’elenco dei dieci maggiori azionisti.

b) un breve profilo (massimo tre pagine) delle attività svolte dall’Interessato e/o dei soggetti partecipanti al Raggruppamento e, se esistente, le attività svolte dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensivo dei principali dati economici, finanziari e patrimoniali nell’ultimo triennio (ove applicabile anche su base consolidata), nel quale si evidenzino in particolare le attività svolte dall’Interessato e /o dei soggetti partecipanti al Raggruppamento;

c) la copia del presente invito, disponibile all’indirizzo www.federicistirling-as.it siglata in ogni sua pagina e sottoscritta in originale in calce per esteso dal legale rappresentante dell’Interessato, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste;

d) l’impegno alla riservatezza, ugualmente disponibile all’indirizzo www.federicistirling-as.it, debitamente sottoscritto in originale per accettazione dal legale rappresentante dell’Interessato;

e) il modulo di dichiarazione autocertificativa dell’Interessato, disponibile all’indirizzo www.federicistirling-as.it, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Interessato stesso;

f) il modulo di consenso al trattamento dei dati dell’Interessato, disponibile all’indirizzo www.federicistirling-as.it, debitamente sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’Interessato stesso;

g) il certificato del Registro delle Imprese relativo all’Interessato non anteriore a novanta giorni;

h) nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono e fax e indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile, del referente dell'Interessato, ovvero, in caso di Raggruppamento, del mandatario del Raggruppamento ("Referente"). Il Referente, in caso di Raggruppamento, avrà facoltà di comunicare a ciascuno dei relativi membri i dati ottenuti tramite l'Accesso.

Si precisa che quanti nei mesi scorsi abbiano già manifestato interesse per una ipotesi di concordato del Gruppo Federici dovranno riformulare la manifestazione nei modi e nei termini sopra riportati.

3) Scaduto il termine di cui sopra, i Commissari apriranno in presenza di notaio i plichi ricevuti e, dopo le opportune verifiche, invieranno al Referente degli Interessati che abbiano presentato una manifestazione d'interesse rispondente ai requisiti di cui sopra ("**Soggetti ammessi all'Accesso**"), una comunicazione scritta di ammissione all'accesso dei dati e della documentazione necessari per la formulazione della proposta o delle proposte di concordato. I dati e la documentazione verranno resi disponibili in forma cartacea ("**data room**"). La comunicazione conterrà altresì l'elenco dei dati e dei documenti disponibili nella *data room*. Qualora si rendesse necessario accertare la regolarità delle manifestazioni d'interesse, i Commissari potranno chiedere integrazioni alla documentazione presentata.

4) Il periodo di Accesso alla *data room* avrà durata dal 18 NOVEMBRE 2021 al 22 DICEMBRE 2021 dal lunedì al giovedì, la mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. I Commissari si riservano di modificarlo, dandone adeguata comunicazione al Referente dei Soggetti ammessi all'Accesso. L'Accesso alla *data room* sarà subordinato al pagamento, da parte di ciascuno dei Soggetti ammessi all'Accesso, della somma di euro 4.880,00, IVA compresa, a titolo di corrispettivo forfettario a fronte delle spese e del lavoro svolto per l'allestimento della *data room*. A seguito del suddetto pagamento, ciascun Referente del Soggetto ammesso all'accesso riceverà la *password* di accesso alla *data room* stessa e, in conseguenza, potrà visionare tutta la documentazione predisposta mediante accesso per via elettronica/fisico e stampare/estrarre copia quella di interesse. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra potrà avvenire a mezzo assegno circolare NT intestato alla Federici

Stirling S.p.A. in A.S., ovvero mediante bonifico bancario accreditando le somme sul conto corrente intestato alla Federici Stirling contraddistinto dal seguente codice IBAN: IT06C0623003203000035678067 con causale: "Contributo data room".

5) La partecipazione alla presente procedura, la richiesta di accesso alla *data room* e l'Accesso alla medesima non comportano alcun impegno a presentare domande di concordato, né alcun impegno ulteriore rispetto a quello della riservatezza sui dati e sulle informazioni ricevute nel corso delle varie fasi della procedura.

6) Gli Interessati, anche se non ammessi all'Accesso, potranno confidare sulla stretta riservatezza circa l'esistenza e il contenuto della loro comunicazione.

7) I Commissari, allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura e la formulazione di proposte di concordato quanto più possibile convenienti, si riservano di fornire ai Soggetti ammessi all'Accesso, in condizioni di parità fra loro, qualunque ulteriore informazione fosse ritenuta utile per la formulazione delle proposte di concordato.

8) Nel periodo dal 01 GENNAIO 2022 al 31 GENNAIO 2022, o in quello diverso che verrà eventualmente comunicato dai Commissari sia mediante inserimento nel sito internet www.federicistirling-as.it, sia mediante comunicazione diretta al Referente, i Soggetti ammessi all'Accesso potranno presentare le proprie proposte di concordato che andranno trasmesse in plico raccomandato con avviso di ricevimento e/o corriere, presso lo studio del **Notaio Igor Genghini, viale Liegi n. 42 – 00198 Roma (06.85356919) recante la dicitura: "Concordato gruppo Federici"**.

Per ciascuna società del Gruppo Federici nei confronti della quale vi è interesse al concordato dovrà essere presentata una separata proposta di concordato. Le varie proposte, tuttavia, possono essere incluse nel medesimo plico. In caso di Raggruppamento, ogni proposta dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei membri del Raggruppamento.

9) Ciascuna proposta di concordato dovrà prevedere:

a) la cessione oltre che dei beni compresi nell'attivo anche delle azioni di pertinenza della massa attualmente pendenti (a titolo esemplificativo,

azioni revocatorie e azioni di inefficacia), e la dichiarazione del proponente di liberare la parte attrice e, per essa, i Commissari, da ogni effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute;

b) il pagamento dei crediti prededucibili maturati sino all'omologa e già liquidati entro 1 mese dall'omologa e di quelli da liquidare entro 1 mese dalla liquidazione; i crediti maturandi sino alla cessazione della procedura (data chiusura partita IVA) entro 1 mese dalla richiesta;

c) il pagamento integrale dei creditori con prelazione risultanti dallo stato passivo entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa e dei crediti prededucibili o, in alternativa, l'impegno a pagarli almeno nella misura che risulti dalla relazione giurata di cui all'art. 124, comma 3, L. fall. che il proponente si impegna ad ottenere;

d) la percentuale del pagamento offerto ai creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo, sia di quelli che si insinueranno all'esito dei contenziosi in corso;

e) i tempi di pagamento, che non potranno essere superiori a dodici mesi dalla data di efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L. fall., e le garanzie offerte;

f) per i pagamenti in tempi superiori a sei mesi (e fermo restando il limite massimo di dodici mesi), l'impegno a corrispondere gli interessi legali per il periodo superiore a sei mesi;

g) l'impegno ad effettuare il pagamento mediante strumenti bancari quali assegno circolare e/o bonifico bancario;

h) la dichiarazione che gli impegni assunti con il concordato si estendono anche alle somme vantate da coloro che, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, L. fall., dovessero legittimamente presentarsi come creditori dopo la data della presentazione della proposta;

i) al fine di facilitare il rispetto dei tempi della procedura competitiva, l'incarico esclusivo, irrevocabile e gratuito, ai Commissari a trasmettere la proposta stessa, ai sensi dell'art. 78 del D.lgs. 270/1999, al Ministero dello

Sviluppo Economico affinché quest'ultimo possa valutare se concedere l'autorizzazione a proporre al Tribunale di Roma il concordato stesso;

l) l'impegno ad ottenere il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da parte di primaria banca italiana o estera a garanzia del pagamento di tutte le somme offerte al ceto creditorio con la proposta di concordato. L'impegno dovrà indicare nominativamente la banca o le banche cui verrà richiesto il rilascio di tale garanzia;

m) l'impegno a depositare, dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione ex art. 78 del D.lgs. 270/1999, la suddetta fideiussione in originale, unitamente alla proposta di concordato, presso la cancelleria del Tribunale di Roma, entro il termine di cui al successivo art. 14;

n) l'impegno a presentare la proposta di concordato, presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, entro il termine di cui al successivo art. 14;

o) la dichiarazione del proponente di ritenersi pienamente informato circa l'oggetto della proposta concordataria e la situazione delle società del gruppo Federici e di rinunciare a qualsivoglia diritto, richiesta, pretesa e/o azione nei confronti della società e/o dei commissari straordinari a qualunque titolo o ragione, in caso di inesattezza, insufficienza, difformità o carenza di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, rispetto agli elementi informativi acquisiti, per danni, perdite, elementi negativi, di qualsiasi natura connessi agli attivi e passivi da trasferirsi mediante il concordato.

Con riferimento alla previsione di cui alla precedente lettera m), si precisa che:

i) la fideiussione potrà essere sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L. fall.;

ii) la fideiussione dovrà esplicitamente attribuire ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e dovrà contenere la previsione del foro esclusivo di Roma;

iii) in caso di pluralità di proposte di concordato, la fideiussione potrà essere unica, alla stregua dello schema di fideiussione disponibile all'indirizzo www.federicistirling-as.it; tale fideiussione in originale dovrà essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Roma nel fascicolo relativo alla proposta di concordato che preveda il maggior esborso da parte del proponente, mentre negli

altri fascicoli sarà sufficiente il deposito di una fotocopia della fideiussione stessa (con specificazione del fascicolo dove si trova l'originale);

iv) premesso che la proposta dovrà prevedere anche l'assunzione di responsabilità ai sensi del precedente punto h), l'importo garantito dalla fideiussione dovrà essere maggiorato del 10 per cento calcolato sull'importo del passivo.

10) Alla proposta di concordato dovranno essere allegati i bilanci, debitamente approvati e, se esistenti, consolidati, degli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore del soggetto proponente. In caso di Raggruppamento, dovranno essere presentati i bilanci di tutti i membri del Raggruppamento. In ogni caso, se il proponente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.), i predetti bilanci dovranno essere allegati anche con riferimento alla società o all'ente che eserciti tale attività.

11) In considerazione del fatto che l'attivo delle società del Gruppo Federici è composto in misura rilevante dai proventi attesi da azioni revocatorie, e che tali azioni possono dar luogo a ragioni di credito ai sensi dell'art. 70, comma 2, L. fall., l'espressa assunzione dell'impegno di cui al precedente punto g) dell'articolo 9 del presente bando sarà requisito essenziale della proposta di concordato.

12) I Commissari, dopo aver aperto in presenza di un notaio i plichi contenenti le summenzionate proposte di concordato, procederanno alla valutazione delle proposte pervenute e alla loro comparazione. In questa fase, essi si riservano di chiedere chiarimenti e integrazioni ai vari soggetti che abbiano presentato valide proposte per almeno una delle società del Gruppo Federici, e di sollecitarli a presentare eventuali modifiche migliorative o a formulare proposte per ulteriori società incluse nel perimetro del concordato. I predetti chiarimenti, integrazioni, modifiche e proposte ulteriori dovranno essere presentati entro i termini che saranno stabiliti, in funzione delle esigenze di celerità della procedura, dai Commissari.

13) Terminata la valutazione delle proposte di cui al precedente punto, i Commissari, ai sensi dell'art. 78 del D.lgs. 270/1999:

- trasmetteranno una copia di ciascuna proposta al Comitato di Sorveglianza per il richiesto parere, unitamente al proprio parere su ciascuna proposta;

- trasmetteranno l'originale di ciascuna proposta di concordato al Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al proprio parere sulla proposta stessa

14) In caso di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 78 D.lgs. 270/1999 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione stessa, sarà trasmessa al soggetto proponente a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo posta certificata, il quale avrà l'onere di depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, entro trenta giorni dalla relativa ricezione, tutta la documentazione predetta, unitamente alla proposta di concordato e all'originale della fideiussione bancaria di cui all'art. 9, al fine dell'omologazione del concordato, dando comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari stessi con lo stesso mezzo.

15) Con riferimento al parere dei Commissari ex art. 78 del D.lgs. 270/1999, le proposte di concordato, dal punto di vista della loro convenienza per i creditori, verranno valutate autonomamente per ciascuna società del Gruppo Federici. Ne consegue che i Commissari potranno dare pareri favorevoli alle singole proposte più convenienti per le varie società del Gruppo Federici, anche se presentate da soggetti diversi. In caso di più proposte ugualmente convenienti, tutte meritevoli di parere favorevole, verrà preferita l'offerta del proponente che abbia presentato proposte risultate convenienti per il maggiore importo complessivo del passivo.

I Commissari, tuttavia, data la presenza di collegamenti societari fra le società stesse, si riservano di non esprimere parere favorevole ex art. 78 del D.lgs. 270/1999 su alcuna proposta nel caso in cui, al termine della procedura competitiva:

a) non siano state presentate, anche se da soggetti diversi, valide proposte per tutte le società del Gruppo Federici, oppure

b) per una o più società del Gruppo Federici non vi sia alcuna proposta che risulti conveniente.

16) Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito a offrire, né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile, né un appello al pubblico risparmio o comunque una sollecitazione all'investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/1998.

17) Si precisa che la presente procedura non ha la funzione di limitare la facoltà di presentare proposte di concordato da parte di soggetti legittimati ai sensi di legge; tuttavia, la presenza dei requisiti sopra descritti appare ai Commissari determinante affinché sia raggiunto lo scopo primario del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori del Gruppo Federici.

I Commissari si riservano di modificare l'elenco dei requisiti essenziali della proposta di concordato, di cui sopra all'art.9, dandone previa comunicazione sia mediante inserimento nel sito internet www.federicistirling-as.it che mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. ai Referenti dei Soggetti ammessi all'accesso.

18) Sono fatte salve le valutazioni e le determinazioni discrezionali degli organi della Procedura. In particolare, i Commissari si riservano di modificare o interrompere in qualunque momento la presente procedura, senza che ciò possa dar luogo a pretese di alcun tipo in capo a coloro che vi partecipano o a terzi, salvo il rimborso del pagamento della somma di cui sopra all'art. 4 allorché non si sia dato corso all'Accesso.

Data la natura della presente procedura, i Commissari non tratteranno con soggetti che si pongano come mediatori e/o intermediari a qualsiasi titolo, per cui è escluso il riconoscimento di commissioni di intermediazione di alcuna natura a terzi.

19) Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi della richiamata normativa il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti degli Interessati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a proporre domanda di concordato. Titolari del trattamento saranno i Commissari (o il soggetto da essi delegato) nei cui confronti gli Interessati potranno far valere i diritti previsti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

20) Tutta la procedura, in qualsiasi sua fase, dovrà svolgersi con la redazione dei relativi atti in lingua italiana, mentre gli eventuali documenti allegati che siano originariamente redatti in lingua non italiana dovranno essere affiancati da traduzione in lingua italiana giurata presso un tribunale italiano. Il testo italiano del

presente invito prevale su qualsiasi estratto e/o versione in lingua straniera dello stesso ovunque pubblicato.

21) Il presente invito è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse seguire in relazione all'interpretazione ed esecuzione dello stesso, o che sia comunque ad esso attinente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

22) Per qualsiasi eventuale chiarimento gli interessati potranno indirizzare quesiti scritti a mezzo posta elettronica certificata alla seguente casella e-mail: federicistirlingspa.2002roma@pecamministrazionestraordinaria.it . I Commissari pubblicheranno le risposte sul sito www.federicistirling-as.it, in modo che i chiarimenti e le informazioni aggiuntive siano a disposizioni di tutti gli Interessati.

I Commissari Straordinari


Prof. Avv. Luigi Farenga

Prof. Avv. Lucio Francario


Prof. Avv. Attilio Zimatore

Firma per accettazione

Firma per specifica accettazione delle clausole nn. 8, 9, 14, 17, 18 e 21